



**PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA  
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
CATANIA**

**AVVISO ALL' INDAGATO DELLA CONCLUSIONE  
DELLE INDAGINI PRELIMINARI NOMINA DIFENSORE di UFFICIO –  
INFORMAZIONE di GARANZIA e sul DIRITTO di DIFESA  
*Artt. 415 bis e 369 bis c.p.***

**Il Pubblico Ministero**, Dott. Andrea Bonomo e dott. Rocco Liguori;

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **ABRAHA Flipos**, nato in Eritrea il 10.04.1995, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio del difensore d'ufficio avv. Francesco Laurino sito in via Luigi Rizzo n.21, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., difeso d'ufficio dall'avv. Francesco Laurino del Foro di Catania con studio in Catania via Luigi Rizzo n.21;
2. **MAHAMMED ALI Abdallah**, nato in Eritrea il 23.07.1990, elettivamente domiciliato presso il C.A.R.A. di Mineo nell'alloggio 1066/C, attualmente detenuto presso la Casa C.le di Caltagirone, difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Bellino del Foro di Caltagirone con studio in Caltagirone;
3. **EBRAHIM Omar**, nato in Eritrea, il 5.5.1988, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavalieri s.n., attualmente detenuto presso la Casa C.le di Catania Piazza-Lanza, difeso d'ufficio dall'avv. Francesco Laurino del Foro di Catania con studio in Catania via Luigi Rizzo n.21;
4. **MOHAMED Abdullatif**, nato in Eritrea, l'8.9.1988, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Sergio Raciti del Foro di Catania sito in via XX settembre n.76 (difensore poi revocato), presso attualmente detenuto presso la Casa C.le di Catania Piazza-Lanza, difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Rosario Gualtieri del Foro di Catania;
5. **IBRAHEM Suleman**, nato in Eritrea l'01.01.1984, elettivamente domiciliato a Vimercate (MB) in via 2 giugno nr. 6, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., difeso di fiducia dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro del Foro di Catania, con studio in Catania via Asiago n.23;
6. **KHASAY Kibrom**, nato in Eritrea, il 16.5.1986, Residente in Roma, via degli Astalli, 14/a, elettivamente domiciliato a Marsala Contrada Madonna cava bufalata n.270/c, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., difeso di fiducia dall'avv. Luisa Calamia del Foro di Marsala con studio in Marsala via Grazia Vecchia n.10;
7. **SEID MAHAMUD KAR Mahmud**, nato in Eritrea, il 22.2.1986, e residente in Milano, Via Lazzaretto, 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Laurino già nominato d'ufficio, difeso di fiducia dall'avv. Francesco Condorelli del Foro di Catania;
8. **IBRAHIM OMER Munire**, nato in Eritrea, il 24.05.1995, elettivamente domiciliato in Catania, Viale Grimaldi n.154 paino primo, attualmente sottoposto all'obbligo di

presentazione alla p.g., difeso d'ufficio dall'avv. Francesco Laurino del Foro di Catania con studio in Catania via Luigi Rizzo n.21;

9. **GOITOM Efrem**, nato in Eritrea, il 10.1.1996, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio del difensore d'ufficio avv. Francesco Laurino sito in via Luigi Rizzo n.21, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., difeso d'ufficio dall'avv. Francesco Laurino del Foro di Catania con studio in Catania via Luigi Rizzo n.21;

## INDAGATI

**A)** per il reato di cui all'art. 416 commi 1° e 6° c.p. perchè, unitamente ad altre persone in parte allo stato non identificate ed operanti sia in Italia che in Libia, Eritrea ed altri stati nord-africani ed a Tesfamariam Measho per il quale si procede separatamente, contattando in Libia, Eritrea ed altri stati africani persone interessate a fare ingresso illegalmente via mare in Italia, e con la pattuizione del pagamento di un prezzo per il viaggio, organizzando poi in tutte le fasi il successivo trasferimento verso l'Italia utilizzando all'uopo una rete organizzativa costituita da: automezzi per il trasporto dei migranti sino ad una città costiera di partenza in Libia; imbarcazioni di vario tipo e grandezza per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Sicilia, ed altre strutture e mezzi idonei allo svolgimento di tale attività, si associavano al fine di commettere più delitti di cui all'art. 12 commi 1° 3° lett. a) b) e d), 3° bis e 3° ter del D.Lgs 286/98.

Concorrendo il Tesfamariam quale soggetto che, unitamente a tali Saoudi Jamal, Yassin Abdrazzak ed altri non identificati, organizzava le predette traversate dalla Libia predisponendo all'uopo tutti i mezzi necessari ed operando in Libia; concorrendo tutti gli altri indagati nel delitto quali basisti i Italia con compiti di supporto logistico ai migranti ed agli scafisti in arrivo dalla Libia al fine di aiutarli a fuggire prima dalla Sicilia e poi dall'Italia e che operavano: Abraha Flipos, Ibrahim Omer Munire, Mahammed Ali Abdallah, Mohamed Abdulatif e Goitom Efrem in Sicilia orientale (prevalentemente in provincia di Catania), Khasay Kibrom in Sicilia occidentale, Ebrahim Omar a Roma, Seid Mahamud Kar Mahamud ed Ibrahim Suleman in provincia di Milano.

Accertato in Libia, Eritrea, e nelle province di Catania, Milano, Roma ed in altre parti d'Italia da maggio a novembre 2014.

**B)** del delitto di cui agli artt. 81 comma 2° e 110 c.p. e art. 12, commi 3 lett. a), b) e d), 3 bis e 3 ter lett.b del D.Lgs. n.286 del 1998 e succ. modif. e 4 L. n.146/2006, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra loro e con altre persone in parte allo stato non identificate ed operanti sia in Italia che in Libia, Eritrea ed altri stati nord-africani, nonché con i componenti degli equipaggi delle imbarcazioni di volta in volta impiegate per il trasferimento in Italia di migranti clandestini, al fine di trarne profitto anche indiretto, dopo aver contattato le predette persone interessate a fare ingresso illegalmente via mare in Italia e pattuito il pagamento di un prezzo per il viaggio, concorrendo ad organizzare poi in tutte le fasi il successivo trasferimento verso l'Italia utilizzando all'uopo: automezzi per il trasporto dei migranti; imbarcazioni per effettuare la traversata del mediterraneo in direzione della Sicilia; ed una rete organizzativa volta a garantire l'accoglienza all'arrivo in Sicilia e la successiva fuga verso la meta finale; promuovevano, dirigevano, organizzavano o, comunque effettuavano, in violazione delle norme del D.Lgs 286/98, il trasporto dei predetti cittadini stranieri verso il territorio dello Stato, e così compivano atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia degli stessi cittadini stranieri ed a favorirne la successiva permanenza o, comunque, l'ingresso in altri paesi dell'Unione Europea.

Concorrendo il Tesfamariam quale soggetto che, unitamente a tali Saoudi Jamal, Yassin Abdrazzak ed altri non identificati, organizzava le predette traversate dalla Libia predisponendo all'uopo tutti i mezzi necessari ed operando in Libia; concorrendo tutti gli altri indagati gli indagati quali basisti con compiti previamente concordati di supporto logistico ai migranti ed agli scafisti in arrivo dall'Egitto - in particolare con i seguenti compiti: di garantire l'accoglienza all'arrivo, eventualmente di aiutare nella fuga dalle strutture di prima accoglienza, e di garantire alloggio in Italia ed aiuto per gli spostamenti anche al fine di raggiungere altro paese europeo - ed operanti in varie parti d'Italia come specificato al capo a) al quale si rinvia.

Con le aggravanti di avere favorito di volta in volta l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di più di cinque persone, di avere esposto in tutte le occasioni le persone trasportate a rischio per la loro vita e comunque per la loro incolumità avendo utilizzato per la traversata imbarcazioni del tutto inadeguate e prive di ogni necessaria dotazione di sicurezza e di avere commesso il fatto in numero superiore a tre persone. Con l'aggravante altresì del contributo prestato per la commissione del delitto da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in Italia, Libia Eritrea ed altri paesi nord-africani.

Accertato in Libia, Eritrea, e nelle province di Catania, Milano, Roma ed in altre parti d'Italia da maggio a novembre 2014.

\* \* \*

### **Informa**

la persona sottoposta alle indagini che:

- ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal designato difensore d'ufficio;
- v'è l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'avvertimento che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario ai sensi della legge L.30.8.1990 n. 217 e successive modificazione che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 (se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia; il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi);
- -la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria e che alla persona sottoposta alle indagini sono estesi, ai sensi dell'art.61 cpp, i diritti e le garanzie dell'imputato, qui di seguito indicati, con l'espressa avvertenza che l'elencazione ha valore meramente esemplificativo e che il pieno e concreto esercizio dei diritti in questione non può che avvenire, in conformità allo spirito della legge n.60\2001, tramite l'assistenza tecnica del difensore:

- 1) diritto di essere informata, riservatamente e nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 111 Cost.);
- 2) diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa (111 Cost.);
- 3) facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (111 Cost.)

- 4) diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, nonché l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (111 Cost.);
- 5) diritto di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo, e diritto alla traduzione degli atti fondamentali come indicati nell'art. 143 c.p.p. al quale si rinvia;
- 6) diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (art.86 c.p.p.);
- 7) diritto di chiedere il riesame, anche nel merito, nonché di proporre appello o ricorso per Cassazione in relazione a provvedimenti di sequestro o che dispongono misure cautelari personali o reali (artt.257 e 309 e segg. c.p.p.);
- 8) diritto ad un'equa riparazione in caso di ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.);
- 9) facoltà di nominare consulenti tecnici di propria fiducia in caso di accertamenti tecnici irripetibili disposti dal P.M. (art.360 c.p.p.);
- 10) facoltà di chiedere che vengano assunte con le modalità dell'incidente probatorio le prove non rinviabili al dibattimento (artt.392 e segg. c.p.p.) e diritto di assistere di persona in caso di esame (art.401 c.p.p.);
- 11) diritto di intervenire libera all'interrogatorio, anche se si trova in stato di custodia cautelare (art. 64,1 co., c.p.p.) e di non essere sottoposta nel corso del predetto atto a metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti;
- 12) facoltà, in sede di interrogatorio, di non rispondere ad alcuna domanda, salvo quanto disposto dall'art. 66, co 1 c.p.p. circa l'obbligo di fornire le proprie esatte generalità e fermo restando che, comunque, il procedimento seguirà il suo corso, con l'avvertenza che le dichiarazioni eventualmente rese potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, con ulteriore avviso che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 cpp e le garanzie di cui all'art. 197 bis cpp;
- 13) facoltà di presentarsi al Pubblico Ministero e di rilasciare dichiarazioni ( art. 374 c.p.p.);
- 14) facoltà entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagini, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 bis cpp);
- 15) diritto di chiedere la definizione del procedimento con riti alternativi, quali:- giudizio abbreviato (art.438 e segg. c.p.p.)- applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 447 cpp) - domanda obblazione (artt, 162, 162 bis cp) ove si proceda in relazione a contravvenzioni puniti con la pena della sola ammenda o dell'ammenda alternativa all'arresto - giudizio immediato (art.419 co 5 cpp.)

#### **INVITA**

Le stesse persone sottoposte ad indagini, qualora non vi abbiano già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forma di legge, nonché a dichiarare od eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p. nei modi di legge, con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

#### **AVVISA**

le persone sottoposte alle indagini che il presente atto vale **anche** quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. e quale informazione sul diritto di difesa ex art. 369 bis c.p.p..

\* \* \*

*Visto l'art. 415 bis c.p.p.,*

**AVVISA**

**tutti gli indagati ed i rispettivi difensori;**

**C H E**

- si sono concluse le indagini preliminari in relazione al reato indicato in rubrica;
- la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica ove il difensore può prenderne visione ed estrarne copia;
- che nell'ambito del presente procedimento sono stati emessi decreti di pagamento per intercettazioni e che ai sensi dell'art. 168 T.U. spese di giustizia, essendo cessato il segreto sugli atti di indagine, entro venti giorni dalla notifica l'indagato ha facoltà di prendere visione degli atti depositati in segreteria e presentare opposizione ai decreti di pagamento;
- entro venti giorni dalla notifica l'indagato, ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, richiedere al P.M. ulteriori atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio.

Delega per la notifica agli indagati ed ai difensori, Ufficiali ed Agenti di P.G. della **Squadra Mobile della Questura di Catania e dello SCO di Roma (con facoltà di sub-delega anche alla Polizia Penitenziaria competente)** i quali con riguardo a **Tesfamariam Measho** procederanno anche tramite interpol.

*Catania, 26 gennaio 2015*

**IL PUBBLICO MINISTERO**

*Dott. Rocco Liguori – sost.*

*Dott. Andrea Bonomo – sost.*